

REGIONE
TOSCANA



**ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI**
Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica

APPALTO PER IL SERVIZIO DI STIMA E PREVENZIONE
DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E
SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO
RISORSE AGRICOLE COLTURALI E FAUNA
SELVATICA

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

<i>Art. 1- Oggetto dell'appalto</i>	3
<i>Art. 2- Durata dell'appalto</i>	3
<i>Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.</i>	3
<i>Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio</i>	4
<i>Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione</i>	4
<i>Art. 6 – Quinto d’obbligo</i>	5
<i>Art. 7 - Cauzione</i>	5
<i>Art. 8 - Gestione del servizio</i>	5
<i>Art. 9 - Personale utilizzato nell'appalto</i>	5
<i>Art. 10 - Obblighi a carico dell’appaltatore</i>	5
<i>Art. 11 - Controlli e monitoraggio</i>	6
<i>Art. 12 - Infortuni e danni</i>	6
<i>Art. 13 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	7
<i>Art. 14 - Penalità</i>	8
<i>Art. 15 - Risoluzione del contratto per inadempimento</i>	8
<i>Art. 16 – Clausola risolutiva espressa</i>	10
<i>Art. 17 - Subappalto</i>	10
<i>Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.</i>	11
<i>Art. 19 – Stipula del contratto</i>	11
<i>Art. 20 - Foro competente</i>	11
<i>Art. 21 - Norme di rinvio</i>	11

**Art. 1- Oggetto dell'appalto**

1 L'appalto ha per oggetto il servizio di Stima e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica dell'ente parco. Si tratta di un servizio consistente in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità che necessita di essere conferita ad esperti di comprovata competenza e esperienza nelle attività previste dal servizio, in modo tale da avere una influenza significativa sul livello qualitativo di esecuzione dell'appalto. Per le motivazioni di cui sopra, vista inoltre la gamma delle attività richieste, ivi compresa la individuazione di attività di prevenzione ed intervento in campo ambientale, faunistico, agrario e forestale, si ritiene opportuno che il servizio venga affidato ad un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in considerazione della più ampia gamma degli ambiti competenza conferiti a questa figura professionale dalle normative vigenti.

2 Il servizio consiste in un supporto tecnico-amministrativo all'ufficio risorse agricole, colturali e gestione faunistica e si articola nelle seguenti attività:

- 2.1 Valutazione periziali dell'entità dei danni causati dalla fauna selvatica a tutte le colture agricole interessate ricadenti nell'area protetta preclusa alla caccia. In relazione ai danni segnalati dai proprietari e conduttori di fondi agricoli nel territorio del Parco, l'aggiudicatario, nella persona del professionista iscritto al competente Albo, dovrà effettuare, in accordo con l'Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica, il sopralluogo presso l'azienda su segnalazione dell'Ente, provvedendo ad informare i competenti uffici del Parco delle risultanze dei sopralluoghi e delle stime con resoconto scritto;
- 2.2 Individuazione per le singole casistiche conseguenti ai sopralluoghi delle attività anche progettuali di prevenzione dei danni da selvatici nell'area protetta, nonché in raccordo con i conduttori dei fondi interessati dai danni.
- 2.3 Attività di supporto al Responsabile del procedimento individuato nel responsabile dell'ufficio:
 - 2.3.1 Tecnico: relativamente alle attività di gestione faunistica condotta nell'area protetta, nonché al monitoraggio dei progetti finalizzati al riequilibrio faunistico ed alla analisi dei dati relativi al prelievo dei selvatici.
 - 2.3.2 Amministrativo: relativamente agli atti e procedure di caricamento e gestione gare sul sistema regionale START e relativi atti amministrativi
 - 2.3.3 Collaborazione alla stesura di elaborati tecnici e di progetti, in ambito faunistico, ambientale, forestale e agricolo, nonché attività di direzione dell'esecuzione ai sensi del Codice dei contratti per servizi e forniture.

Art. 2- Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto per la fornitura continuativa di servizi, il contratto di appalto conterrà apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuità del servizio, impegni l'aggiudicatario alla scadenza del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Ente Parco, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a dodici mesi per un valore presunto di € 30.000,00



oltre IVA.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il soggetto appaltatore garantirà lo svolgimento dei servizi richiesti dall'Ente appaltante tramite un-tecnico individuato con l'offerta tecnica che potrà o meno fare riferimento ad una struttura tecnica interna all'operatore economico. Il Tecnico referente unico del servizio da svolgere per l'ente parco, deve essere iscritto all'Albo dei dottori agronomi o dottore forestali.
2. Il servizio dovrà essere svolto all'interno dell'area protetta dell'Ente parco M.S.R.M. In considerazione delle dimensioni del parco pari a circa 24.000 ha ed anche della necessità che il servizio sia svolto seppur in autonomia in stretto raccordo e collaborazione con l'ufficio Risorse agricole culturali e fauna selvatica, è richiesta la presenza del tecnico del servizio presso gli uffici dell'Ente per un monte ore pari a 15 ore settimanali, da distribuire in almeno 2 giorni a settimana al fine di svolgere le attività di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell'art. 1 del presente disciplinare. Modifiche di questa presenza, ritenuta minimo inderogabile, saranno parte integrante di uno dei criteri utilizzati nell'offerta.
3. Il tecnico dovrà altresì garantire lo svolgimento dei sopralluoghi per la stima dei danni, il cui impegno basandosi sui dati pregressi disponibili presso l'Ufficio competente, risulta di circa 50/60 sopralluoghi/anno, nonché le attività in campo di prevenzione dei danni (attività di cui ai punti 2.2, 2.3 dell'art. 1 del presente disciplinare)
4. I sopralluoghi in campo per l'accertamento danni dovranno essere effettuati al più tardi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del responsabile del servizio. Modifica di questa tempistica, ritenuta minimo inderogabile, sarà parte integrante di uno dei criteri utilizzati nell'offerta. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in contraddittorio, alla presenza dell'imprenditore agricolo richiedente o di un suo delegato. L'aggiudicatario, nella persona del referente del servizio, dovrà informare il responsabile del servizio dell'attività svolta e dei sopralluoghi effettuati per le stime dei danni, nonché delle risultanze degli stessi, con cadenza settimanale.
5. Il Tecnico individuato nell'offerta dovrà inoltre dare la propria disponibilità ad effettuare incontri, riunioni o altro, anche al di fuori degli uffici dell'Ente, qualora tale attività sia ritenuta utile dall'Ente parco per le finalità previste dal bando.
6. Entro il mese di dicembre di ogni anno di servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare una relazione scritta circa l'attività svolta e il resoconto delle stime dei danni effettuate nell'annata agraria di riferimento.
7. La sostituzione del tecnico nel periodo di espletamento del servizio, risultando fondamentale garantire nello stesso anno ma anche nei successivi criteri di valutazione uniformi, necessiterà della preventiva accettazione ad insindacabile giudizio dell'ente. In assenza di esito favorevole della valutazione si procederà con il recesso dal contratto.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione

1. L'appalto sarà affidato, mediante procedura aperta, all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara.



L'importo dell'appalto per il periodo di riferimento è pari ad € 90.000,00 IVA esclusa.

2. L'appalto è finanziato con fondi a carico del Bilancio Economico Previsionale triennale 2021/2023 dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021.

3. L'aggiudicatario emetterà fatture con cadenza trimestrale. Si ricorda che l'Ente Parco può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico. Per ulteriori specificazioni si rimanda al disciplinare di gara.

4. Per l'appalto di servizi del presente Capitolato non è richiesta la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Art. 6 – Quinto d'obbligo

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'amministrazione si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

2. La ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Art. 7 - Cauzione

1. Avvenuta l'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dall'art.103 del D.LGS. 50/16 e con le modalità in esso riportate. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali sull'importo contrattuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Art. 8 - Gestione del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e personale ed organizzato tenendo a riferimento quanto disposto dai documenti di gara e sulla base dell'offerta tecnica presentata.

Art. 9 - Personale utilizzato nell'appalto

1. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato indicato in sede di offerta tecnica. Il tecnico, presentato dall'aggiudicataria in sede di offerta tecnica, non potrà essere modificato durante lo svolgimento del servizio, senza il consenso dell'amministrazione.

2. La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

Art. 10 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'aggiudicataria si impegna:

1.1. ad attribuire la responsabilità delle attività oggetto del presente appalto, e tutti gli obblighi



connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione appaltante, ad un tecnico (persona fisica) indicato in sede di offerta che sarà l'unico referente per l'Ente parco regionale e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Ente Parco regionale un recapito telefonico (telefono cellulare). Tale soggetto referente, che dovrà essere indicato in sede di offerta tecnica, costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco regionale e il personale dell'Ente con cui il soggetto dovrà confrontarsi e collaborare. Il soggetto referente, unico esecutore del servizio, deve essere iscritto all'Albo dei dottori agronomie forestali e dovrà garantire la sua presenza negli uffici per un monte ore pari a 15 ore settimanali, da distribuire come indicato nell'offerta tecnica presentata, al fine di svolgere le attività (attività di cui ai punti 2.2, 2.3 dell'art. 1 del presente disciplinare);

- 1.2. ad esercitare, attraverso detto soggetto referente, la massima sorveglianza sul buon andamento dell'attività richiesta;
 - 1.3. a farsi carico ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato;
 - 1.4. che il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa eventuale stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente;
 - 1.5. all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni
 - 1.6. a farsi responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica del personale addetto al servizio di cui al presente capitolato;
 - 1.7. ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori o soci.
2. L'amministrazione resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

Art. 11 - Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene lo svolgimento delle attività. L'aggiudicatario è tenuto a documentare dettagliatamente l'andamento dei servizi svolti con una relazione scritta da inoltrare all'Ente entro il mese di dicembre di ogni anno, comprensiva delle stime peritali dei danni da selvatici effettuate nel corso dell'annata agraria di riferimento.

Art. 12 - Infortuni e danni

1. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'ente parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.
2. L'ente Parco regionale è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio in appaltato ed adeguati



al presente capitolato.

4. A tale riguardo la Ditta deve presentare all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 200.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività oggetto dell'assicurazione.

5. La predetta garanzia assicurativa deve prevedere:

5.1. estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo e comunque per tutte le attività previste.

5.2. l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;

5.3. Rc derivante da inosservanza del D.lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003;

6. In caso di polizza già attivata, il concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche le attività in oggetto.

7. In caso di responsabilità dell'appaltatore, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall'Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

8. La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; nel caso di durata pluriennale, la Ditta si impegna a fornire per tempo all'ente contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

9. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.

10. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

Art. 13 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 50/16 e dalla LR Toscana 38/2007 e ss.mm, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. A richiesta della stazione appaltante, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire,



in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.

4. Al momento della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, se previsto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato D.lgs. 81/2008.

5. Ai sensi del più volte citato D.lgs. 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e ssmm, il soggetto aggiudicatario è tenuto:

- 5.1. a comunicare alla stazione appaltante, gli eventuali rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi
- 5.2. ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere sulla base di quanto specificato dal disciplinare di gara;
- 5.3. all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- 5.4. ad utilizzare, nell'esecuzione dei servizi affidati, prodotti, attrezzature e macchinari con caratteristiche a norma di legge;
- 5.5. a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.

Art. 14 - Penalità

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato o sia incompleto o non rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione e a quanto offerto dall'aggiudicataria in ambito all'offerta tecnica, sia ad ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, l'Amministrazione invia, al soggetto aggiudicatario, la contestazione dell'inadempienza. La contestazione è inviata per scritto tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

2. Qualora le segnalazioni di inadempienze si ripetessero per più di 3 volte in un periodo di sei mesi, l'ente parco procederà secondo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto per inadempimento".

3. In ogni caso l'ente parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'aggiudicataria, rivalendosi ~~eventualmente~~ anche sulla cauzione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto d'appalto può cessare, in particolare, nei casi previsti dall'art. 176 comma 1 del d.lgs.50/2016. In tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile all'aggiudicatario, bensì per inadempimento dell'Ente parco ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- 2.1. il valore delle attività realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,



i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

2.2. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

2.3. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire

3. L'efficacia della revoca del contratto di appalto è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

4. Nei casi che comporterebbero la risoluzione del contratto per cause imputabili alla aggiudicatrice, la stazione appaltante comunica per iscritto alla stessa l'intenzione di risolvere il rapporto.

5. Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Ente parco regionale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1453 del codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

6. In particolare, l'Ente parco avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

6.1. qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato

6.2. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;

6.3. in caso di cessione del contratto ad altri;

6.4. in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;

6.5. per prolungata interruzione non motivata del servizio. Si intende la prolungata assenza dal servizio l'assenza, non comunicata e concordata con l'ente, per un periodo superiore al 10% del tempo previsto mensilmente per contratto;

6.6. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;

6.7. difformità nell'applicazione dell'organizzazione gestionale del servizio presentato in fase di offerta e accettato dall'ente parco regionale;

6.8. eventuale modifica del tecnico indicato in sede di offerta

7. L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'ente parco ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

9. All'aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ente parco regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

10. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/16, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicataria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle



attività in appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

11. L'ente parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque momento e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:
 - 1.1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
 - 1.2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'ente parco regionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all'articolo 20, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
 - 2.1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - 2.2. inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - 2.3. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
 - 2.4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.
 - 2.5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;
 - 2.6. In tutti i casi previsti dall'art.108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Subappalto



1. L'Appaltatore potrà sub-appaltare il servizio alle condizioni di cui all'art.105 del D.LGS 50/16 e nei limiti del 5% del valore complessivo dell'appalto.
2. In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'Appaltatore.

Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 4 dicembre 2019 pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 19 – Stipula del contratto

1. Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata e sottoscritto mediante firma digitale.
2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell'aggiudicatario.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Pisa. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/16, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 209, comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.